

Istituzioni dello Stato: Camera dei Deputati,
Senato e modifiche minori ad altri organi

Il Procedimento Legislativo

Titolo V: competenze
Stato Regione

Partecipazione
Popolare

Unico organo che rappresenta lo Stato e dà la fiducia al Governo

Funzione di indirizzo
Politico

Funzione legislativa e di controllo sull'operato del Governo

Nuove Competenze esclusive:

- Deliberazione stato di guerra e conferimento dei relativi poteri al Governo
- Concessione di amnistia e indulto
- Ratifica dei trattati internazionali
- Approvazione del Bilancio e del rendiconto consuntivo
- Inchieste su materie di interesse pubblico
- Autorizzazione per sottoporre il Presidente del Consiglio e i membri del Governo a giurisdizione ordinaria

Elezione della Camera:

- Non ci sono variazioni rispetto al passato

Statuto delle Opposizioni:

- E' previsto che la Camera si doti di uno Statuto che normi i diritti delle Opposizioni

Non rappresenta lo Stato e non dà la fiducia al Governo. I Senatori rappresentano le istituzioni territoriali:
Regioni, Comuni e Città Metropolitane

Compiti:

- Raccordo fra Stato ed enti costitutivi della Repubblica (Regione, Comuni e Città Metropolitane)
- Valutazione delle politiche pubbliche
- Valutazione delle attività delle Pubbliche Amministrazioni
- Verifica dell'impatto dell'Unione Europea sui territori
- Concorre alla legiferazione solo per alcuni argomenti specifici indicati in Costituzione
- Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo
- Concorre alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato
- Partecipa alla decisione diretta alla formazione a all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'UE
- Può svolgere attività conoscitive e formulare osservazioni su atti o documenti in esame alla Camera

Formazione del Senato:

- 95 Senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali (Regioni e Comuni – N°1 Sindaco per Regione)
- 5 nominati dal Presidente della Repubblica
- Il Senato è eletto tramite elezioni di secondo grado e possono essere eletti solo cittadini già eletti come Consiglieri Regionali o Sindaci

Durata del Mandato:

- I Senatori perderanno la carica al Senato al decadere del mandato per il quale sono stati eletti nell'ente di provenienza
- Il rinnovo del Senato sarà sempre parziale e non sarà sottoposto a scioglimento

Attuazioni delle funzioni di Senatore:

- Tenuto conto che «i membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'assemblea e ai lavori delle Commissioni» (articolo 64) sarà compito del regolamento del Senato riuscire a stabilire le modalità di svolgimento dei lavori per permettere la possibilità del doppio incarico

Come cambia l'elezione del Presidente della Repubblica

Le funzioni del Presidente della Repubblica rimangono sostanzialmente invariate ma cambiano i quorum necessari per l'elezione a seconda dello scrutinio della votazione in seduta congiunta.

Sistema Attuale

Sistema Riformato

Primi tre scrutini: maggioranza dei due terzi dei componenti

Dal quarto scrutinio: Maggioranza assoluta dei componenti

Dal quarto scrutinio: tre quinti dei componenti

Dal settimo scrutinio: tre quinti dei votanti

Elezione della Corte Costituzionale

Saranno nominati 15 giudici, un terzo dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme Magistrature ordinarie e amministrative, tre dalla Camera e due dal Senato (anziché 1/3 in seduta comune).

Abolizione del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

La soppressione dell'articolo 99 innescherà una disposizione che porterà al commissariamento e alla successiva soppressione dell'ente.

Attualmente il potere legislativo viene attuato dalla Camera e dal Senato in maniera concorrente ovvero le due Camere devono approvare lo stesso identico Disegno di Legge perché la legge possa essere promulgata.

Procedimento Bicamerale

Nessun cambiamento rispetto all'attuale metodo ma si applicherà solo ai seguenti ambiti:

- Leggi di sistema o di garanzia (leggi riguardanti la Costituzione, Referendum Popolari, attuazione legislativa delle normative UE)
- Leggi relative al Senato e Senatori
- Leggi sull'ordinamento degli enti territoriali (Comuni, Regioni)

Procedimento Monocamerale Partecipato (Normale)

Presentare i Disegni di Legge ed approvarli spetta alla Camera. Il Senato può partecipare all'iter legislativo richiedendo, con domanda presentata da 1/3 dei Senatori, di esaminare un Disegno di Legge approvato dalla Camera entro 10 giorni dall'approvazione. Il Senato ha 30 giorni per esaminarlo. La Camera dovrà poi pronunciarsi in maniera definitiva sul Disegno di Legge risultante in seconda lettura e lo promulga.

Se il Senato non presenta richiesta di esame la legge viene promulgata.

Procedimento Monocamerale

Procedimento Monocamerale «Rinforzato»

Riguarda le leggi che attuano la «Clausola di Supremazia» (attribuzioni Stato-Regioni, immigrazione, tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, interesse nazionale).

Il Senato può esaminare il disegno di legge senza necessità di richiesta di 1/3 dei componenti del Senato. Il tempo di esame è sempre fissato in 30 giorni.

Le proposte di modifica potranno essere rifiutate dalla Camera solo a maggioranza assoluta.

Procedimento Monocamerale di bilancio

Riguarda i Disegni di Legge di Bilancio e il rendiconto consuntivo dello Stato.

Il Senato può esaminare il Disegno di Legge senza necessità di richiesta di 1/3 dei componenti del Senato.

Le proposte di modifica potranno essere rifiutate dalla Camera con votazione a maggioranza assoluta.

I tempi per l'esame sono più corti, da 30 giorni a 15 giorni.

Questioni di competenza fra Camera e Senato

La riforma prevede che i conflitti di attribuzione delle competenze per i procedimenti legislativi siano risolti dai Presidenti delle due Camere, raggiungendo un'intesa. In caso che questo non avvenisse potrà intervenire la Corte Costituzionale.

Chi può proporre le leggi

Potrà intraprendere azione legislativa:

- Il Governo;
- Un membro delle Camere;
- I Consigli Regionali;
- I cittadini (attraverso le proposte di iniziativa popolare).

I Disegni di Legge devono essere sottoposti alla Camera. In caso di argomenti che prevedano procedimento Bicamerale dovranno essere presentati a Camera e Senato.

Il Senato può richiedere a maggioranza assoluta che la Camera esamini un Disegno di Legge entro 6 mesi (non è previsto cosa accade se il tempo non viene rispettato).

Procedimento legislativo del Governo

Decreto Legislativo

La delega al Governo deve essere disposta per legge

Decreto Legge

La richiesta di conversione in legge deve essere presentata alla Camera, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. I tempi di esame rimangono di 60 giorni.

Il Governo non può decretare sui seguenti argomenti:

- Costituzionale, elettorale, delegazione legislativa, conversione in legge di decreti, autorizzazione a ratificare i trattati internazionali, approvazioni di bilanci e consuntivi.

Dovranno avere argomenti omogenei e durante la conversione non potranno essere approvate disposizioni non correlate all'argomento del decreto.

Disegno di legge urgente – voto a data certa

Per un Disegno di Legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma, il Governo può chiederne la calendarizzazione e la Camera dovrà pronunciarsi in via definitiva sul Disegno di Legge entro 70 giorni. Il termine può essere differito di non oltre 15 giorni se riconosciuta la complessità della legge. Per questo tipo di Disegni di Legge i tempi per il passaggio al Senato, se previsto o richiesto, sono ridotti della metà.

Titolo V: Competenze Stato Regione

La riforma di questa parte della Costituzione determina un ampliamento delle materie di esclusiva competenza dello Stato, e punta ad eliminare la concorrenza tra Stato e Regioni e individuano in modo esplicito le materie di competenza legislativa regionale.

Competenze Statali

Materie:
Energia, previdenza, tutela e sicurezza nel lavoro, il commercio con l'estero, il coordinamento della finanza pubblica e il sistema tributario, la Protezione Civile, la programmazione strategica della ricerca scientifica, le disposizioni generali e comuni della Sicurezza Alimentari, Politiche Sociali e Turismo

Competenze Regionali

Materie:
Promozione dello sviluppo economico locale, organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese, Rappresentanza delle Minoranze Linguistiche

Competenze Condivise

Materie:
Tutela della Salute, Promozione e organizzazione di Attività Culturali, Governo del Territorio, Trasporti, Istruzione, Beni Culturali

Clausola di Supremazia (competenze Stato e Regione)

Consente allo Stato su proposta del Governo di intervenire su quelle materie non di sua esclusiva competenza. Per attivare questa clausola dovranno essere presentati dei Disegni di Legge con procedimento monocamerale a Ruolo Rinforzato.

Potere sostitutivo del Governo

Ad oggi il potere di Sostituzione prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi come Regioni, Comuni e Città Metropolitane nei seguenti casi:

- Mancato rispetto di norme e trattati internazionali;
- Grave pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica;
- Tutela dell'unità giuridica o economica e dei livelli essenziali di erogazione di prestazioni che garantiscano i diritti civili e sociali.

Potere sostitutivo del Governo

La riforma prevede che durante l'attuazione del Potere Sostitutivo accada:

- Che il Governo recepisca parere non vincolante del Senato
- Che le procedure siano approvate con iter bicamerale;

Inoltre è prevista la rimozione di amministratori di istituzioni regionali o comunali in caso di grave dissesto finanziario dell'ente.

Province

La riforma toglie il riferimento Costituzionale alle Province e quindi il legislatore potrà decidere il destino delle Province con leggi di rango Ordinario e non Costituzionale.

Viene introdotto un nuovo ente territoriale: l'Ente di Area Vasta (non ancora normato).

Leggi di iniziativa Popolare

Le firme necessarie per presentare una legge di iniziativa popolare salgono da 50k a 150k. Saranno garantiti attraverso regolamenti parlamentari tempi certi per la discussione parlamentare.

Referendum

Vengono introdotti due nuovi tipi di Referendum oltre all'Abrogativo: Propositivo e di Indirizzo. Questi saranno normati successivamente da legge costituzionale.

Per l'Abrogativo sono introdotti due quorum distinti:

- Se sono state raccolte fra le 500.000 e le 800.000 firme non ci sono variazioni;
- Se sono state raccolte più di 800.000 firme il quorum è il 50% del numero dei votanti delle ultime elezioni della Camera dei Deputati (Es. Nel 2013 il quorum sarebbe del 38% perché diviene il 50% dei votanti che si sono attestati attorno al 76%).

Le regioni del SI'

- Due Camere che fanno due cose diverse
- Livelli dello Stato ridotti (Stato, Regione, Comune)
- Semplificazione del rapporto Stato-Regione, lo Stato rimane superiore alla Regione senza quasi margini di manovra
- Eliminazione di un ente inutile come il CNEL
- Maggiore possibilità di partecipazione democratica del cittadino (referendum con quorum abbassato, iniziativa popolare alla Camera dei Deputati, referendum consultivi e propositivi)

Questioni introduttive

Nota introduttiva. Primo articolo Costituzione Americana con più di 2000 parole e giuridicamente complesso, vuol dire che non funziona?

Instabilità politica

L'instabilità politica italiana dipende dalle leggi elettorali solo perché le leggi elettorali agiscono su due Camere che fanno le stesse cose, basta cambiare un pezzo di una legge elettorale in modo da rendere ingovernabile una Camera e il Paese diventa instabile. La dipendenza del sistema politico dalle leggi elettorali è un effetto del bicameralismo perfetto non una causa di esso.

Causa effetto

Il fatto che il Paese più instabile nel Governo nella storia post bellica europea è al contempo anche l'unico ad avere un sistema bicamerale paritario è un segno, o un forte indizio, che il problema stia proprio nel bicameralismo paritario.

Unione Europea

Finalmente entra in Costituzione l'Unione Europea che non potrà più essere alla mercé del politico di turno o del referendum di turno.

Le novità forti della nuova Costituzione

Ci sono 3 punti focali che rendono questa riforma molto utile al Paese:

- Riforma del bicameralismo paritario (o perfetto) e diversificazione legislativa
- Partecipazione
- Riforma del Titolo V (autonomie locali)

Riforma Bicameralismo

- Il Senato e la Camera sono espressione di interessi e poteri diversificati (Nazione/enti locali)
- Il Senato potrà svolgere un forte potere di controllo e intralcio all'agire del Governo (in nome dei poteri locali diffusi) piuttosto che essere ostaggio dei voti di fiducia e quindi da almeno 20 anni a questa parte dei Governi.
- Ad oggi il procedimento legislativo è veloce solo se lo vuole il Governo ma Il decreto legge viene depotenziato nella nuova Costituzione, Il procedimento legislativo sarà comunque meno complesso di oggi laddove i passaggi Parlamentari di buona parte delle leggi vanno da essere minimo 2 a massimo infinito, saranno da 2 a massimo 3.

Partecipazione

Le firme per le leggi di iniziativa popolare passano da 50 mila a 150 mila ma dovranno per forza avere un passaggio Parlamentare entro 6 mesi dal loro deposito in Parlamento aumentandone il valore rispetto ad oggi.

Si introduce il concetto di Referendum Consultivo e Propositivo in Costituzione. In qualsiasi modo poi vengano declinati saranno obbligatoriamente immessi nel nostro sistema legislativo proprio per la loro definizione in Costituzione.

Le firme per i referendum abrogativi sono identiche ad oggi ma se si raggiungerà il numero di 800mila firme viene abbassato il quorum in modo da rendere più forte quel referendum e obbligare le persone contrarie ad andare a votare.

Riforma Titolo V

Andava riformato, divide in modo quasi inequivocabile i compiti fra Stato e Regioni. Grazie all'introduzione della Clausola di Supremazia (lo Stato può avocare a sé qualsiasi competenza anche se di prima istanza è delle Regioni) porta le possibilità di conflitto fra Stato e Regioni a livelli accettabili.

Le Province non saranno più in Costituzione. Potranno essere poi ridefinite o costruiti nuovi ambiti intermedi ma sta di fatto che non essendo più in Costituzione qualsiasi ente intermedio ulteriore al Comune, Stato o Regione sarà facilmente sopprimibile attraverso leggi ordinarie.

Le regioni del NO

- Non si supera il Bicameralismo Perfetto
- Non si risolvono le problematiche del Titolo V
- Si complica il sistema legislativo
- Si riduce il controllo delle istituzioni da parte dei cittadini
- Votando no non cadrà per forza il Governo ne saremmo condannati all'instabilità
- Non ci possiamo accontentare di questa riforma, si può fare molto di più e meglio

Questioni introduttive

Quando si cambia lo si deve fare in meglio non in peggio.

Con questa riforma si squilibra il potere legislativo, si riducono le garanzie, non si risolvono i conflitti di attribuzione.

Instabilità politica

L'instabilità politica italiana dipende dalle leggi elettorali e dal sistema dei partiti.

Con la riforma il Senato potrà avere maggioranza politica diversa dalla Camera con la possibilità di fare ostruzionismo in tutte le materie collegiali. Con una legge elettorale proporzionale la stabilità non sarebbe garantita nemmeno alla Camera.

Con una legge maggioritaria il Governo avrebbe uno strapotere.

Procedimento Legislativo

Quando sussiste volontà politica le leggi si fanno velocemente. Il Procedimento Legislativo non si semplifica ma si complica, vengono introdotti molti più modi di legiferare. Non si chiariscono in modo univoco le competenze e aumenta notevolmente il possibile ricorso alla Corte Costituzionale per problemi di attribuzione e/o di interpretazione.

Garanzie e Controlli

Con la Riforma:

- Il Presidente della Repubblica potrebbe essere eletto da una parte politica
- La Corte Costituzionale potrebbe avere maggioranza politica
- Si riduce la sovranità popolare
- E' concreta la possibilità che le competenze del Senato restino solo su carta.

Le novità forti della nuova Costituzione

Alcuni punti forti della Riforma che in realtà non lo sono:

- Il Senato
- I Risparmi
- Il Titolo V

Il Senato

- Le funzioni del Senato saranno tante, generiche, eterogenee e solo parzialmente riguardanti le Istituzioni Regionali.
- I Senatori cambieranno in tempi variabili, con la possibilità concreta di creare maggioranze diverse da quelle di Governo.
- I Senatori avranno doppi incarichi certi e a volte tripli o maggiori, riusciranno a svolgerli tutti al massimo delle loro capacità e bene anche volendolo?

I Risparmi

Le indennità dei Senatori vengono eliminate solo testualmente. Di certo sappiamo che percepiranno:

- Diaria
- Rimborsi spese
- Quota forfettaria
- Altre agevolazioni varie

I risparmi maggiori potrebbero essere raggiunti con semplici leggi ordinarie. Basta la volontà politica.

Riforma Titolo V

La Riforma non delinea in modo netto i confini tra le competenze non superando i problemi dell'attuale Titolo V:

- Non si superano Province Autonome e Regioni a Statuto Speciale che altresì ne escono rinforzate
- Non si eliminano le questioni di merito che causavano i ricorsi alla Corte Costituzionale